



IN PENSIONE PIÙ TARDI DAL 2011

cosa cambia dopo la manovra
economica del governo

Con la manovra economica messa in campo dal Governo Berlusconi nel luglio scorso (L. 122/2010), si è assistito all'ennesimo pesantissimo attacco alle pensioni.

FINESTRA MOBILE

Per i lavoratori che raggiungeranno i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità dopo il 31.12.2010 è prevista una sola finestra d'uscita (chiamata finestra mobile perché collegata alla maturazione del diritto da parte del singolo lavoratore).

- dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito per i lavoratori dipendenti
- dopo 18 mesi dalla maturazione del requisito per i lavoratori autonomi.

Cosa cambia:

- **pensioni di vecchiaia e pensioni di anzianità con 40 anni di contributi**

erano previste 4 finestre d'uscita con attese da 3 a 6 mesi per i lavoratori dipendenti, da 6 a 10 mesi per i lavoratori autonomi;

- **pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contributi**

erano previste 2 finestre di uscita con attese da 6 mesi a 1 anno per i lavoratori dipendenti e da 12 a 18 mesi per quelli autonomi

LE VECCHIE FINESTRE D'USCITA VALIDE SINO AL 2010

	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI
Pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contributi		
Requisiti maturati entro	Decorrenza della pensione	
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio secondo anno
Pensioni di vecchiaia e pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi		
Requisiti maturati entro	Decorrenza della pensione	
31 marzo	1° luglio stesso anno*	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

* con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno ** con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

Si assiste, di fatto, a un aumento dell'età pensionabile che viene spostata di un anno se si è lavoratori dipendenti e di 1 anno e mezzo se si è lavoratori autonomi.

Vale la pena di ricordare – a questo proposito - che **vengono considerati lavoratori autonomi**, ai fini pensionistici, non solo gli artigiani e commercianti ma **anche tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata** (il cosiddetto popolo delle partite IVA, composto in gran parte da lavoratori precari) e quei lavoratori dipendenti che raggiungono il diritto alla pensione utilizzando, anche in minima parte, contributi versati alla gestione lavoratori autonomi o chi accede alla pensione utilizzando il sistema della totalizzazione.

Sindacato Intercategoriale

S.I. COBAS

Lavoratori Autorganizzati

Sede Nazionale: Via Marco Aurelio, 31 – 20127 Milano Sede Legale: Via Mazzini, 24 26010 Bagnolo Cremasco (CR)
Tel./fax 02 8466435 coordinamento@sicobas.org

ECCEZIONI

Restano esclusi dalla nuova normativa e possono utilizzare le precedenti finestre d'uscita:

- i **lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31.12.2010;**
- i **lavoratori della scuola** (insegnanti, impiegati e tecnici ATA) che continueranno ad andare in pensione con decorrenza 1° settembre di ciascun anno;
- i **lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno e che maturano i requisiti per il diritto alla pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro** (in genere si tratta di categorie, come i dirigenti, che hanno l'obbligo del preavviso lungo);
- i **lavoratori esonerati dal servizio per limiti di età;**
- nel **limite di 10.000 unità, i lavoratori delle seguenti categorie:**
 - lavoratori in mobilità breve per accordi sindacali anteriori al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità;
 - lavoratori in mobilità lunga per accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
 - lavoratori che alla data del Risultino titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberanti banche, assicurazioni, ecc.)

REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Restano, per ora, invariati i requisiti per accedere al pensionamento di anzianità, che continuano a seguire le norme delle quote introdotte dalla precedente riforma del centro-sinistra.

LAVORATORI DIPENDENTI

Anno	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima
2010	95	59
2011	96	60
2012	96	60
Dal 2013	97	61

LAVORATORI AUTONOMI

Anno	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima
2010	96	60
2011	97	61
2012	97	61
Dal 2013	98	62

AUMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE PER LE DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Dal gennaio 2010 le lavoratrici del pubblico impiego potranno andare in pensione di vecchiaia solo se hanno 61 anni di età. Dal 2012 tale limite viene innalzato a 65 anni.

Fingendo una parità di diritti che nei fatti non esiste (migliaia sono le donne espulse dal mondo del lavoro con la scusa della crisi) si discriminano le donne del pubblico impiego aumentando l'età pensionabile.

ONEROSITA' DEL TRASFERIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DA ALTRI FONDI ALL'INPS

Sino ad ora se un dipendente aveva periodi di contribuzione sia con l'INPS sia con un altro ente (es. INPDAP) poteva scegliere di andare in pensione con l'INPS trasferendo gratuitamente i contributi versati presso l'altro ente.

Ora, per fare cassa e per impedire che le donne del pubblico impiego che hanno contribuzione in entrambi gli enti, possano andare in pensione prima scegliendo di trasferire all'INPS i contributi versati all'INPDAP è stata prevista l'onerosità del versamento.

Questa norma totalmente ingiusta, perché chi chiede la ricongiunzione ha già versato la contribuzione all'altro ente, danneggerà non solo le donne del pubblico impiego ma tutti coloro che avendo la contribuzione in due o più fondi non riescono a raggiungere il diritto al pensionamento utilizzando i contributi versati presso un solo ente.

ULTERIORI AUMENTI DELL'ETA' PENSIONABILE DAL 2015

E' questa **la parte più grave della riforma perché toglie qualsiasi prospettiva di pensionamento alle generazioni future** rendendo impossibile a qualsiasi lavoratore che non sia vicinissimo al pensionamento, stabilire quando potrà andare in pensione.

E' previsto infatti che dal 2015, per effetto del collegamento dei requisiti di pensione alla aspettativa di vita i tempi per andare in pensione si allungheranno.

Il primo aumento avverrà nel 2015 e non potrà essere superiore a tre mesi. Il secondo aumento dal 2019. Successivamente **l'aumento dell'età pensionabile avverrà ogni tre anni in base a parametri elaborati dall'ISTAT sulla base delle aspettative di vita.**

E' evidente che, stando così le cose, **non potrà esservi alcuna previsione di quando si potrà andare in pensione per le generazioni future.**

ABBASSAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO

A tutto questo va poi aggiunto che – per effetto delle norme già introdotte a suo tempo dalla Riforma Dini e da quella di Prodi del 2007- per coloro che andranno in pensione con il calcolo misto (cioè coloro che al 31-12-1995 avevano meno di 18 anni di contributi) o contributivo (coloro

che hanno iniziato a lavorare dall'1.1.96) vi sarà una decurtazione della pensione a causa dell'abbassamento del coefficiente di calcolo (cioè della percentuale di rivalutazione dei contributi versati).

QUALE PENSIONE PER I LAVORATORI PRECARI

In questa situazione è d'obbligo chiedersi quale pensione spetterà ai lavoratori precari, quelli che hanno contribuzione discontinua, contratti di lavoro part-time o peggio ancora a quelli che, essendo assunti come collaboratori a progetto, non versano i contributi al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ma alla Gestione Separata.

Per questi ultimi lavoratori i contributi versati ai fini pensionistici sono più bassi rispetto a quelli versati per i lavoratori dipendenti e danno diritto a una pensione contributiva irrisoria, specie se gli anni di contribuzione non sono molti e le retribuzioni non sono alte.

Su questo punto il presidente dell'INPS è stato chiaro: ai giornalisti che gli chiedevano come mai non viene fornita a questi lavoratori alcuna simulazione sulla loro pensione futura ha risposto: *"Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale"*.

La verità è che col **sistema contributivo**, i trattamenti maturati da collaboratori e lavoratori a progetto spesso non arrivano alla **pensione minima** e, visto che per la pensione contributiva non è prevista alcuna integrazione al minimo delle pensioni, molti di questi lavoratori si troveranno ad avere trattamenti pensionistici di 100 o 200 euro al mese, a meno che non si trovino nelle condizioni (raggiunti i 65 anni di età) per richiedere l'assegno sociale.

PASSAGGIO DAL TFS AL TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Un altro degli aspetti negativi della manovra è il passaggio, dal 2011, delle liquidazioni dei dipendenti pubblici dal regime del TFS a quello del TFR.

E' opportuno riassumere gli svantaggi che derivano da questo passaggio che alcuni vorrebbero far passare come indolore.

Innanzitutto vi è una **diversità di calcolo riguardo alle somme che verranno liquidate** per ciascun anno di servizio che, dati alla mano, porta ad una differenza di circa il 15 % in meno.

Questo effetto si produce perché mentre la liquidazione del TFS si basava essenzialmente sull'ultima retribuzione percepita, il TFR si basa sul montante delle somme accantonate, rivalutate sulla base di determinati coefficienti, legati agli indici economici ISTAT.

Inoltre mentre per il TFR dei dipendenti del settore privato gli accantonamenti spettano esclusivamente al datore di lavoro, per i lavoratori pubblici continueranno ad essere trattenuti dalle buste paga i contributi per la liquidazione, come nel precedente sistema, quindi non c'è neppure il vantaggio di eliminare questa trattenuta.

Inoltre il **TFR ha una tassazione molto più elevata del TFS**.

Contro queste (e le altre...) misure governative, contro l'opposizione CGIL-CISL-UIL che non c'è, passa al

S.I. COBAS